

Codice DB1118

D.D. 9 settembre 2014, n. 740

Decreto Legislativo n. 61/2010, art. 10, comma 1 lettera c). Abbassamento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve destinate alla produzione dei vini a DOC Piemonte Pinot nero e Piemonte Chardonnay spumante. Vendemmia 2014.

I disciplinari di produzione dei vini a Denominazione d'Origine (D.O.), nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, prevedono una gradazione minima naturale delle uve al di sotto della quale queste non possono più essere considerate idonee alla produzione del vino tutelato dalla D.O.

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle D.O. dei vini, all'art. 10, comma 1, lettera c), stabilisce che le Regioni possano annualmente consentire per i vini a D.O. un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dai relativi disciplinari di produzione.

L'andamento climatico caratterizzante la stagione 2014 – come dimostrato da una relazione del Settore Fitosanitario regionale che analizza l'andamento agrometeorologico per il periodo gennaio-agosto 2014 ,agli atti del Settore - non consente un processo di maturazione ottimale e, quindi, il raggiungimento del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve stabilito dai disciplinari.

Il Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato con note rispettivamente del 2 settembre 2014 (ns. prot. n. 14765 del 3 settembre 2014) e del 5 settembre 2014 (ns. prot. n. 14952 del 8 settembre 2014) ha presentato la richiesta intesa ad ottenere l'abbassamento di mezzo grado (0,5% vol.) del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve atte a produrre i seguenti vini a DOC:

- Piemonte Pinot nero
- Piemonte Chardonnay spumante

Alla luce dei dati di maturazione delle uve fornite dal Consorzio e della loro interpretazione, nonché dei dati agro-meteo-climatici e della relazione citata del Settore Fitosanitario Regionale, si ritiene motivata la richiesta di abbassamento del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve atte alla produzione dei vini a D.O. nella misura di mezzo grado (0,5% vol.), massimo consentito dalla normativa comunitaria e nazionale.

In considerazione di quanto premesso

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

determina

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n. 61/2010, recante la tutela delle D.O. dei vini, per la vendemmia 2014, di consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve inferiore di mezzo grado (0,5% vol.) a quello stabilito dal disciplinare dei seguenti vini a D.O.:

- Piemonte Pinot nero

- Piemonte Chardonnay spumante

in conformità con i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Gualtiero Freiburger